



Istituto Comprensivo Castiglione – Camugnano - San Benedetto

40035 Castiglione dei Pepoli (BO) - via Fiera 96

tel. 0534 91120 e-mail: boic824007@istruzione.it

Pec: boic824007@pec.istruzione.it

BOIC824007 - C.F. 91201650370

Protocollo e data vedi segnatura allegata
--

CIRCOLARE N. 143 del 04 Dicembre 2024

Ai Collaboratori della DS
Al personale docente
Al personale ATA
Alla c.a. DSGA
All'Albo on line/Sito web
Atti

Oggetto: Obblighi di vigilanza del personale docente e ATA – indicazioni operative

Con riferimento alla circolare n. 20 del 30 settembre 2024, si richiama l'attenzione su alcune criticità evidenziate in relazione alla vigilanza degli alunni e sulla conseguente responsabilità che grava sull'istituzione scolastica e in particolare sui singoli docenti e collaboratori scolastici. Si invitano pertanto quanti in oggetto ad attenersi alle disposizioni seguenti e a predisporre e mettere in atto tutti gli interventi necessari.

1. La responsabilità dei docenti

L'obbligo di vigilanza ha inizio con l'ingresso degli alunni negli edifici scolastici (e nelle pertinenze degli stessi) e termina con l'uscita al termine delle lezioni. La responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l'età dell'alunno.

La responsabilità per la cosiddetta *culpa in vigilando* deriva dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate.

Sull'insegnante grava pertanto una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.

L'obbligo di vigilanza si estende all'attività scolastica in genere (compresi l'intervallo, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo.

A questo proposito si rimanda agli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile e l'art. 61 della legge 11/07/1980.

Si ricordano dunque le seguenti norme per assicurare il regolare funzionamento dell'Istituto:

- per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti dalla prima ora sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. Parimenti, i docenti dell'ultima ora sono tenuti ad assistere all'uscita degli alunni medesimi dagli spazi degli edifici (cfr. art. 29, c. 5 del CCNL 2006-09);
- i docenti che hanno terminato il loro orario di servizio rimarranno in classe assicurando al sorveglianza fino all'arrivo del docente dell'ora successiva;
- parimenti, i docenti sono tenuti a rispettare gli orari di inizio delle lezioni, dando tempestivamente il cambio al collega, in modo da consentirgli di raggiungere la classe affidatagli.

In merito ai due punti precedenti si sottolinea che comportamenti abituali e reiterati che non rispettino le indicazioni fornite saranno sanzionati sotto il profilo disciplinare.

Inoltre, si ricorda che:

- in caso di richieste da parte di studentesse e studenti di uscire dalla classe durante l'ora di lezione, il docente è tenuto a far uscire non più di uno studente per volta (per max 3-5 min). Trascorso tale tempo, sarà cura del docente provvedere a far rientrare l'alunno incaricando un collaboratore scolastico. Si terranno in ogni caso in considerazione specifiche esigenze a carico degli alunni;
- in nessun caso sarà consentito allontanare lo studente dalla classe durante le ore di lezione per motivi disciplinari;
- i docenti delle ore successive sono tenuti a verificare la corrispondenza delle presenze effettive con quelle registrate dal collega della 1a ora, così da individuare e segnalare agevolmente eventuali ritardi/assenze non segnalate;
- tutti i docenti sono tenuti alla sorveglianza degli alunni in qualunque momento della vita scolastica; pertanto, anche il docente che in orario di pausa non abbandona l'edificio scolastico, ma rimane all'interno o in aula professori, è tenuto ad intervenire per garantire la vigilanza e la sorveglianza degli studenti;
- l'intervallo, opportuno per consentire una pausa a studentesse e studenti, non ha precise norme primarie di riferimento, ma è lasciato all'autonoma regolamentazione della Istituzione scolastica; occorre ricordare tuttavia che non si tratta di una interruzione delle attività scolastiche, per cui in tale periodo permane l'obbligo di vigilanza da parte del personale docente e dei collaboratori scolastici;
- nel corso dell'intervallo la sorveglianza è affidata al docente in orario di servizio; la vigilanza dovrà essere attiva, pertanto i docenti saranno disposti nelle aree di interesse.
- la sorveglianza negli spazi comuni è compito di tutti i docenti, indipendentemente dalle classi/studenti che sono loro affidati.

2. La responsabilità dei Collaboratori scolastici

Risulta fondamentale il compito di sorveglianza da parte dei collaboratori scolastici, come indicato nel profilo professionale presente nella Tab. A allegata al CCNL 29/11/2007 e reiterato nel vigente CCNL del 19/4/2018: i collaboratori scolastici sono *“addetti ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico”*.

Per quanto non regolamentato dalla presente, si rimanda al Regolamento di Istituto.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione.

La Dirigente Scolastica

Barbara Di Roberto

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs n.39/1993*